



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

Ordinanza concernente i parchi pubblici del Comune

Il Municipio di Ponte Capriasca,

richiamata la Legge organica comunale in particolare gli artt.107 e 192 LOC e il Regolamento comunale di Ponte Capriasca in particolare gli artt. 48 e 49, emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Accesso e regolamentazione dei parchi giochi del Comune

L'accesso ai parchi giochi del Comune e il loro utilizzo sono regolamentati nel seguente modo:

Scuola Elementare:

1. Nei giorni feriali e durante il periodo scolastico:
 - dalle ore 08.00 alle ore 16.00 il piazzale è riservato ad uso esclusivo delle sezioni scolastiche;
 - dalle ore 16.00 alle ore 21.00 l'accesso è consentito a tutti gli utenti;
 - dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del giorno seguente l'accesso è vietato.
2. Nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche:
 - dalle ore 09.00 alle ore 21.00 l'accesso è consentito a tutti gli utenti;
 - dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno seguente l'accesso è vietato.
3. Il gioco del calcio è permesso esclusivamente nel campo sportivo adiacente la scuola, adibito a tale scopo.
Sul campo da pallacanestro è consentito unicamente il gioco della pallacanestro.

Altri parchi giochi:

Dalle ore 08.00 alle ore 21.00 l'accesso è consentito a tutti gli utenti.

La sorveglianza di questo provvedimento avverrà nell'ambito dei servizi di polizia organizzati dal Municipio.

E' riservata l'applicazione di tutte le altre normative non contemplate nella presente ordinanza, ma presenti in altri Regolamenti comunali (rumori, schiamazzi, pulizia, eccetera).

Eventuali deroghe per intrattenimenti o altro sono di competenza del Municipio, in ossequio alle competenze generali sull'amministrazione dei beni comunali.



Gli spazi sono aperti anche ad altri utenti allo scopo di aggregazione e nel rispetto comunque della destinazione d'uso e verso i principali destinatari.

E' severamente vietato provocare rumori inutili, lasciare sporcizia o altro; il tutto nel rispetto della buona educazione.

Art. 2 Sanzioni

Ai trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla Legge Organica Comunale e dal Regolamento Comunale.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione ed ha una validità indeterminata.

Art. 4. Abrogazioni

Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 5 Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli artt. 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
Pietro Lisdero Daniele Piccaluga



Approvata con risoluzione municipale no. 425 del 28 agosto 2017

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 30 agosto 2017 al 29 settembre 2017